



TRIBUNALE DI BRINDISI
SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI

R.G. n. 2/2022 P.A.

ORDINANZA

II GD

Sciogliendo la riserva assunta all'ultima udienza;

letta la proposta di accordo, presentata dall'istante;

[letta la relazione dell'O.c.c. nominato sulla fattibilità economica e materiale del piano, la quale appare esente da vizi evidenti quanto a criteri e procedimenti applicativi;](#)

ritenuto che il proposto accordo, alla luce delle valutazioni espresse dall'attestatore, sia materialmente fattibile e che lo stesso non contenga previsioni contrastanti con disposizioni imperative, né abbia carattere fraudolento in relazione alle ragioni creditorie. Ciò, almeno ad una valutazione necessariamente sommaria perché formulata allo stato degli atti;

rilevato che, nel caso di specie, la proposta appare meritevole di tutela in ragione delle cause, apparentemente, non gravemente colpevoli dell'indebitamento personale del proponente e che non possa esprimersi un giudizio di oggettiva imputabilità delle cause dell'indebitamento personale, in cui è venuto a trovarsi il ricorrente. Cause riconducibili, secondo quanto rappresentato, all'apprezzabile contrazione dei redditi professionali dal 2018 in poi e dalla soccombenza dell'istante in un giudizio civile, da cui è derivato, a suo carico, l'obbligo di esborsi di una certa consistenza;

rilevato che, in virtù dell'espressa previsione dell'art. 3-ter. - applicabile per come disposto dall'art. 18, comma 2, dell' [D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#), anche " *ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*": *"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore"*. Tali devono ritenersi tutti quei soggetti che, a fronte dell'originario indebitamento del soggetto, abbiano alimentato la spirale debitoria, pur essendo tenuti istituzionalmente, o anche solo in applicazione del principio di buona fede soggettiva (come nel caso di persone fisiche), ad una valutazione

rigorosa del merito creditizio in termini di capacità del mutuatario di rifondere effettivamente il prestito ricevuto in un tempo ragionevole e senza esporlo ad una situazione di incapacità di provvedere alle proprie istanze primarie o anche solo di oggettiva sovraesposizione. La novella, applicativa del più generale principio di autoresponsabilità, ha inteso neutralizzare, in materia, il potere di reazione processuale dei soggetti che abbiano determinato o concorso a determinare proprio quella sovraesposizione debitoria che la proposta mira a rimodulare e che essi, ove fossero ammessi agli strumenti dell'opposizione (o del reclamo), potrebbero rendere, di fatto, insuperabile e esiziale per l'istante;

rilevata la congruità della durata dell'esecuzione dell'accordo, nonché la sua coerenza, nella sua articolazione temporale, con le aspettative di vita del proponente e con le sue personali condizioni reddituali e patrimoniali. Quanto alla durata pluriennale dell'esecuzione del piano o dell'accordo, deve ritenersi che non esistano peculiari limiti di durata, anche perché non previsti dalla disciplina di settore, né argomentabili, teleologicamente o sistematicamente, anche in virtù del *favor debitoris* che permea tale disciplina. L'unico vincolo è quello della coerenza del piano o della proposta, nella sua articolazione temporale, con le aspettative di vita del ricorrente e con le sue personali capacità di rimborso. Tale assunto trova conferma anche nella più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass., n. 27544 del 2019, che ha ribadito quanto già affermato dalla giurisprudenza di merito, ovvero la legittimità di uno strumento di composizione della crisi di durata superiore ai cinque anni).

La Suprema Corte (cfr. Cass., n. 17834/2019 e da ultimo Cass., n. 17391/2020) è intervenuta a fornirne la corretta interpretazione dell'art. 8 comma 4 l. 3/2012, alla luce del necessario coordinamento tra le norme che disciplinano le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e i comuni criteri di interpretazione. Invero, secondo la Suprema Corte, l'art.8, comma 4, l. 3/2012, non è da intendere come idoneo a porre un divieto assoluto alla possibilità di dilazionamento dei crediti privilegiati. E' possibile, infatti, proporre la dilazione del pagamento dei suddetti, riservandogli lo stesso trattamento dei chirografari. Ne consegue l'insostenibilità dell'assunto per cui nel programma di ristrutturazione della propria sfera debitoria sarebbe precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario, al di là della fattispecie di continuità e senza che sia assicurato il termine di cui all'art. 186- bis L.F. Così come accade nel concordato preventivo¹, deve ritenersi che spetti ai creditori valutare se una dilazione del pagamento sia o meno conveniente rispetto alle possibili alternative di soddisfacimento delle obbligazioni: nel caso del piano a mezzo dello strumento della contestazione, superabile dalla valutazione favorevole del Giudice delegato; nell'ipotesi della proposta di accordo, per il tramite del diniego espresso del proprio voto.

In tal senso militano una pluralità di argomenti convergenti rispetto alla prospetta

¹ Da notare come il nuovo concordato c.d. liquidatorio previsto dal Codice della Crisi non richieda il voto favorevole (e espresso) della maggioranza dei creditori.

soluzione.

In primis, sotto il profilo del dato testuale, l'art 8 comma 4 della l. 3/2012 non contiene limitazioni temporali espresse, limitandosi a disporre che *“la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”*. La ratio della disposizione è stata individuata nell'esigenza di tutelare il creditore prelazionario – che si veda privato del diritto di soddisfazione attraverso la cessione del bene sul quale ricade il diritto di garanzia – attraverso il suo pagamento nei limiti del valore del bene stesso entro un anno dalla omologazione del piano.

L'attuale disposizione prevede, dunque, una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di pegno, privilegio ed ipoteca.

Nondimeno, la norma non contiene alcun riferimento a ipotetiche conseguenze giuridiche derivanti dalla previsione del pagamento oltre l'anno.

Sotto il distinto profilo teleologico, la finalità dell'istituto in esame, oggetto di un importante intervento novellatore ad opera della l. n. 159 del 2020, e' proprio quella di preservare il valore-impresa, privilegiando moduli procedimentali che appaiono fondati su una commistione fra schemi privatistici e pubblicistici, mediante l'introduzione in ambito fallimentare di moduli consensuali o negoziali. Ciò, a riprova della superata dicotomia fra diritto pubblico e privato, propria di una concezione autoritativa dei rapporti sociali e che sia l'avvento della Costituzione (che introduce il principio di necessaria democraticità dell'ordinamento), sia le sollecitazioni e le categorie di pensiero eurounitarie hanno contribuito a superare.

E' indubbio, infatti, che la c.d. teoria del piano mobile dei rimedi (giudiziali e sostanziali) - sottesa alla giurisprudenza comunitaria, così come ai progetti di codificazione di un diritto comune dei contratti - e, dunque, l'abbandono di un approccio fondato su strumentari rigidi e precostituiti in favore di un adeguamento del rimedio alle mutevoli esigenze di tutela poste dalla prassi delle relazioni giuridiche, nel loro naturale evolversi, hanno contribuito a implementare l'efficienza del sistema di tutela delle situazioni giuridiche private così come degli interessi pubblici. Ciò anche mediante strumenti compositi ovvero recanti profili sia pubblici sia privatistici.

Si pensi all'introduzione del partenariato pubblico-privato, idoneo convogliare schemi di azione pubblici e tipicamente privati all'interno della medesima fattispecie, incentivato dal Codice degli appalti del 2016.

Costituisce un esempio paradigmatico di tale virtuosa contaminazione fra diritto pubblico e privato, la tutela consumieristica che, inaugurata dalle direttive comunitarie e consacrata nel Codice del Consumo del 2005, nella predetta logica di reciproca interferenza fra strumenti privatistici e pubblicistici, si fonda sul c.d. *private enforcement*.

A fondamento della stessa vi è, cioè, la scelta di politica normativa, di anticipare la tutela dell'assetto concorrenziale del mercato mediante un'anticipazione (o un'estensione) della soglia di tutela, allo ultimo segmento del processo produttivo ovvero il singolo atto di consumo che viene contornato di particolari cautele².

Nel caso della disciplina dedicata al Consumatore ad essere tutelata è l'interesse pubblico, euronitario, alla concorrenzialità del mercato, quale unica condizione in grado di preservarne l'efficienza allocativa.

La tutela dello stesso si fonda, innovativamente, (anche) sul ricorso a strumenti di diritto comune, innestati nell'ambito delle misure pubblicistiche a tutela della concorrenza.

La commistione dei due piani pubblico e privato è evincibile dalla stessa affermazione, a livello ordinamentale del principio di sussidiarietà, consacrato all'art. 118 Cost., dalla novella costituzionale del 2001 e che ha trovato, di recente, conferma nella riforma del terzo settore, approvata nell'approvazione del Codice³.

Così, a livello di scelte di disciplina, nel caso del Codice della Crisi, in un ambito pubblicistico, qual è quello delle procedure volte alla liquidazione del patrimonio dell'impresa o al sostegno alla prosecuzione della attività stessa, si implementano moduli tipicamente privatistici, che vanno ad aggiungersi a quelli già normati come gli accordi di ristrutturazione, incanalandoli in procedimenti di controllo giudiziale come le misure protettive che preludono ad una (ri)negoiazione delle esposizioni debitorie accentrata con il ceto creditorio.

Se è ragionevole affermare che la disciplina tradizionalmente pubblica si arricchisce di strumenti e schemi privatistici, non sarebbe, però, peregrino sostenere l'esistenza di un percorso di segno inverso ovvero che si è voluto estendere l'intervento pubblico ad un momento, quello della rinegoiazione e, quindi, della contrattazione, tipicamente privatistico.

In ogni caso, è indubbia la commistione di elementi eterogenei e piegati a finalità diverse o nuove rispetto a quelle cui sono normalmente preordinati.

Ad essere inverato è quel principio di neutralità delle forme giuridiche che nega che gli strumenti giuridici abbiano finalità rigide e precostituite, ammettendone la rivitalizzazione per il perseguimento di fini nuovi, specie, nella logica di un'interpretazione di tipo evolutivo e attenta al mutamento delle esigenze di tutela

² Ciò, perché sia effettivamente libero e espressione di autonomia negoziale. Si pensi, a titolo esemplificativo, ai seguenti istituti di ispirazione comunitaria:

1. la necessaria trasparenza delle clausole contrattuali inerenti al prezzo o all'oggetto del contratto,
2. la necessità di una specifica negoziazione di talune clausole contrattuali, investite da una presunzione di vessatorietà;
3. la sanzione irreversibile di vessatorietà (e, quindi, di nullità) per altre tipologie di clausole considerate particolarmente invasive.

³ La legge delega, infatti, riconosceva espressamente all'iniziativa economica privata la funzione di sostegno alla tutela dei diritti civili e sociali (art. 2, co. 1, lett. b), confermando una scelta politica di delega alle formazioni private e, dunque, al corpo sociale, di una funzione che lo Stato sociale novecentesco tendeva ad arrogare a sé.

D'altronde, nel senso dell'ammissibilità di una modulazione pluriannuale, depone anche il principio personalistico che, insieme a quello solidaristico ex art. 2 Cost, costituiscono l'intelaiatura essenziale del testo costituzionale e che devono sempre conformare l'esegesi delle norme sia processuali sia sostanziale, quale quella di specie.

Ed e' indubbio che la possibilità di addivenire ad un alleggerimento del carico debitorio costituisca per ogni consociato strumento che ne garantisce la dignita', quale valore primario dello stesso ordinamento sovranazionale comunitario, che eleva tale bene a oggetto del primo diritto fondamentale dell'Uomo (come agevolmente evincibile dall'**art. 1** della CDFUE, in materia di "Dignità umana"⁴);

IMMOBILI	PREZZO BASE	RIBASSO 25%	PREZZO MINIMO
UFFICIO VIA TOR PISANA BRINDISI	27.129,42	-6.782,36	20.347,07
APPARTAMENTO VIA TORRE MESAGNE	63.400,21	-15.850,05	47.550,16
APPARTAMENTO VIA GERMANIA BRINDISI	161.200,80	-40.300,20	120.900,60
VALORE ATTUALE	251.730,43	-62.932,61	188.797,82

DISPONE

⁴ “La dignità umana e’ inviolabile. Essa deve essere rispettata e **tutelata**”.

che il debitore effettui i pagamenti ai creditori in misura, nei tempi e secondo le modalità indicate nel piano omologato

DISPONE

che l'organismo di composizione della crisi vigili, ai sensi dell'art. 13, comma 2, l. 3/12 sull'esatto adempimento della proposta, comunicando ai creditori e al giudice ogni eventuale irregolarità.

AVVISA CHE

- A) l'accordo omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui all'articolo 10, comma 2;**
- B) I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.**

Si manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Brindisi, 12.7.2024

Il G.D.

Dott. A. Ivan Natali

;

•